N. 23 /SSRRCO/CCN/2025

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:
Mauro Orefice, Salvatore Pilato, Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Marcovalerio Pozzato, Massimiliano Minerva, Cinzia Barisano, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:
Elena Tomassini, Giancarlo Astegiano, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini, Francesco Sucameli, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Michela Muti;

Primi referendari:
Laura Alesiani, Diego Maria Poggi, Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. *b*);
VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale (2025 – 2027), acquisita dalle Sezioni riunite in sede di controllo in data 6 ottobre 2025;
TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 8/2025 del 21 ottobre 2025;
VISTA la comunicazione con la quale, in data 13 ottobre 2025, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 23 ottobre 2025;
UDITO, nell'adunanza del 23 ottobre 2025, il relatore Cons. Sergio Gasparrini;

DELIBERA

di certificare positivamente l'ipotesi di contratto in epigrafe, prendendo atto dell'assenza di nuovi o ulteriori oneri finanziari, con le considerazioni contenute nel rapporto allegato.

ORDINA

alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente delibera all'Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per le relazioni sindacali; al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP.

IL RELATORE
Sergio Gasparrini
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 20 novembre 2025.

IL DIRIGENTE
Antonio Franco
F.to digitalmente

Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2025-2027)

1. L'Ipotesi di contratto in esame, sottoscritta il 17 giugno 2025, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 6 ottobre u.s., per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Su tale Ipotesi il Consiglio dei Ministri si è espresso favorevolmente il 2 ottobre 2025, a condizione che il testo venga aggiornato con quanto disposto dall'art. 6 del dl n. 90/2025 (legge 109 del 30 luglio 2025). Tale norma, successiva alla sottoscrizione dell'Ipotesi in oggetto, ha previsto che al personale non dirigenziale delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino – sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico – i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca, come previsto dal contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024. L'inquadramento nel comparto dell'Istruzione e della ricerca ha, infatti, comportato l'impossibilità di applicazione di alcuni istituti propri dei contratti collettivi del comparto della Sanità, come la reperibilità e la pronta disponibilità.

3. L'accordo si compone di nove articoli e, oltre a definire il campo di applicazione dello stesso (rappresentato dai dipendenti e dai dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001), conferma la suddivisione (già operata con il precedente accordo per il triennio 2022-2024) nei medesimi quattro comparti di contrattazione collettiva e nelle corrispondenti quattro aree dirigenziali, con la stessa denominazione prevista dall'ANQ del 13 luglio 2016, successivo all'attuazione della riforma introdotta dal d.lgs. 150/2009.

4. In particolare, il comparto delle Funzioni Centrali (art. 3) rimane composto dal personale non dirigente - ivi incluso quello dei ruoli ad esaurimento di cui

all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 - dipendente dalle amministrazioni ivi indicate. La nuova ipotesi contrattuale ha provveduto ad integrare l'elenco degli enti, inserendo quelli di nuova istituzione (alcuni dei quali hanno assorbito personale e competenze di enti preesistenti), completandone l'individuazione con l'indicazione dell'acronimo (ove esistente), eliminando quelli soppressi.

5. Per il comparto Funzioni Locali (art. 4) viene confermata pedissequamente la precedente elencazione.

6. In tale direzione, si è proceduto anche con riferimento al Comparto dell'Istruzione e della ricerca (art. 5), comprensivo del personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente dalle amministrazioni in esso descritte. La nuova disposizione, nel confermare l'elencazione degli enti afferenti contenuta nel CCNQ del 15.04.2021, ha provveduto ad eliminare l'ISFOL, in quanto l'Ente è stato soppresso dal 1° marzo 2024 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i., il cui personale è transitato in ANPAL. In sede di sottoscrizione definitiva dell'Accordo si dovrà provvedere ad espungere da tale comparto le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 517/1999.

7. Anche per il Comparto Sanità (art.6), l'ipotesi contrattuale in esame, nel ribadire integralmente l'elencazione contenuta nel contratto precedente, ha confermato anche la clausola di chiusura "Altri enti del servizio sanitario" in modo tale da ricomprendere sia gli enti che verranno istituiti in vigenza del CCNQ sia eventuali enti che siano sfuggiti al monitoraggio operato dall'Agenzia. Alla elencazione sono state aggiunte le Società della Salute, enti del servizio sanitario regionale della Regione Toscana, previste dalla Legge Regionale 60/2008. A tale comparto verranno aggiunte le citate aziende ospedaliere in sede di sottoscrizione definitiva.

8. L'Ipotesi di CCNQ in esame ribadisce, inoltre, che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche (art. 7) sono aggregati in quattro autonome aree di

contrattazione collettiva, rispettivamente denominate: A) Area delle Funzioni centrali; B) Area delle Funzioni locali; C) Area dell'Istruzione e della ricerca; D) Area della Sanità, specificandone, nei successivi commi (da 2 a 5), puntualmente la composizione. L'area delle Funzioni Centrali comprende: i dirigenti delle amministrazioni incluse nel comparto delle Funzioni Centrali; i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute e dell'AIFA, di cui all'art. 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali; infine, i dirigenti ex ISPESL, transitati all'INAIL, prima disciplinati nel comparto dell'Istruzione e della ricerca. L'area delle Funzioni Locali comprende: i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali; i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (PTA) e del ruolo socio-sanitario delle amministrazioni del comparto Sanità; i segretari comunali e provinciali. I dirigenti amministrativi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui al citato articolo 2, comma 2, lettera a), risultano ormai da tempo contrattualizzati in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Funzioni Locali.

9. L'Area dell'Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca.

10. Infine, l'Area della Sanità comprende: i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità, inclusi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ed esclusi i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (PTA).

11. In proposito, giova richiamare la complessa vicenda della collocazione dei dirigenti PTA, precedentemente inseriti nell'Area Sanità. La legge delega n. 124/2015, aveva previsto all' articolo 11, comma 1, lett. b) il nuovo inquadramento della dirigenza pubblica, con l'istituzione di un ruolo unico della dirigenza regionale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, prevedendo la confluenza in tale ruolo di tali dirigenti PTA. Di conseguenza, il CCNQ per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione 2016-2018, del 13 luglio 2016, aveva ricompreso anche tali dirigenti nell'Area delle Funzioni

locali (delib. 21/2020). Tuttavia, anche per effetto della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, relativa alla cosiddetta Riforma Madia, è rimasta inattuata la parte della delega di cui all'art. 11 della citata legge 124/2015 sulla dirigenza pubblica e, quindi, anche la definizione del ruolo unico regionale. Per tale motivo, l'art. 1, comma 687 della LB 145/2018 aveva previsto il rientro di tali dirigenti PTA nell'Area sanità, a partire dal triennio 2019-2021. Successivamente, l'art. 1, comma 881, della LB 234/2021 ha posticipato il rientro nell'Area Sanità per il triennio 2022-2024. Da ultimo, l'art 8 bis, comma 2, del D.L. 75/2023, convertito, con modificazioni dalla legge 112/2023, ha abrogato quanto previsto dall'art. 1, comma 687, della legge 145/2018, consentendo alle parti di scegliere in via pattizia la composizione delle aree di contrattazione, con particolare riferimento a questa tipologia di dirigenza. La scelta delle parti negoziali è stata, quindi, quella di confermare il vigente assetto e la loro collocazione nell'ambito dell'area delle Funzioni Locali.

12. L'Aran, nella relazione tecnica allegata all'Ipotesi di accordo, afferma che la stessa "*non ha alterato gli equilibri economici e finanziari raggiunti, non comportando oneri diretti o indiretti, né dà luogo ad alcun aggravio della spesa pubblica*".

13. Per quanto precede, nel prendere atto della necessità manifestata dal Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2025, in sede di approvazione dell'Ipotesi all'esame, di tener conto di quanto disposto dall'art. 6 del dl n. 90/2025 (legge 109 del 30 luglio 2025) relativamente alla diversa collocazione del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, si certifica positivamente l'Ipotesi di accordo, non recando la stessa alcun nuovo e ulteriore onere a carico della finanza pubblica.